



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
01 Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3420/2024 promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. *[redacted]*  
e dell'avv. *[redacted]* *C.F.\_1*

RICORRENTE

contro

*Controparte\_1* IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI *Persona\_1*  
*[...]* C.F. *C.F.\_2*,  
*Controparte\_2* (C.F. *C.F.\_3*), *Controparte\_3* (C.F.  
*C.F.\_4*),

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la società ricorrente ha impugnato il decreto n 401/2024 emesso in data 5.3.2024, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. "Ricorso per consulenza preventiva", con il quale il G.I. del Tribunale di Firenze ha liquidato in favore dei CCTTUU Dott.

*Controparte\_2* e dott. *Controparte\_3* la somma complessiva di € 5.800,00 oltre iva, con la decurtazione del fondo spese concesso e versato, e ha posto il pagamento a carico solidale delle parti e ha chiesto di annullare e/o riformare il provvedimento di liquidazione, ponendo il pagamento dei compensi e delle spese dei CCTTUU a carico di *Controparte\_1*

Parte ricorrente deduce che il ricorso ex 696 bis c.p.c. è stato proposto da quest'ultima in proprio e quale genitore del minore *Persona\_1* (n.r.g. 7994/2023) quali eredi di *Persona\_2* nei confronti dell'attuale ricorrente al fine di disporre una consulenza preventiva volta ad accertare l'esistenza di una relazione eziologica tra l'evento lesivo (decesso del coniuge) e la condotta (commissiva od omissiva) dei sanitari che l'avevano avuto in cura; che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 115/2002, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti, secondo il principio che ciascuna parte deve provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli

che chiede; che, in ogni caso, la CTU ha escluso qualunque a profilo di responsabilità dell' [...]

Parte\_1 .

All'udienza del 21.9.2023 compariva parte ricorrente. Nessuno compariva per le parti convenute. La causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa Per\_3 .

\*\*\*\*\*

La domanda è meritevole di accoglimento.

In via preliminare si deve dichiarare la contumacia dei convenuti, Controparte\_1 in proprio, e quale genitore di Persona\_1 e dei CCTTUU dott. Controparte\_2 e dott. CP\_3 [...], i quali regolarmente citati, non si sono costituiti.

Nel merito per giurisprudenza costante della SC da cui non vi è ragione di discostarsi *“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”* (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 26/05/2020, n. 9735)

Si richiama altresì la recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 87 del 10.03.2021, che - nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della L. n. 24/2017 (Tentativo obbligatorio di conciliazione *“Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696 -bis c.p.c. dinanzi al giudice competente)* sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., - ha ritenuto che sotto il profilo della regolamentazione delle spese *“viene in rilievo l'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. che stabilisce, tra l'altro, che ai procedimenti di istruzione preventiva, e quindi anche alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. e a quella di cui all'art. 8 della legge n. 24 del 2017, si applica altresì l'art. 669-septies cod. proc. civ., secondo cui il giudice provvede definitivamente sulle spese processuali in caso di ordinanza di incompetenza o di rigetto, che comprende anche l'ipotesi dell'inammissibilità della domanda; ossia casi in cui l'accertamento tecnico preventivo non ha luogo”*

Nel caso in esame, si rileva, peraltro, come le risultanze della CTU redatta, abbiano escluso ogni responsabilità di tipo professionale in capo all' Controparte\_4 convenuta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., concludendo che: *“la causa della morte è la diretta conseguenza di una grave malattia tumorale giunta all'attenzione dei Sanitari in stadio già avanzato, con importanti compromissioni di*

organi ed apparati quali quello respiratorio e cardiovascolare” non sono pertanto evidenziabili condotte omissive e/o commissive, negligenti e/o imperite da parte dei sanitari che hanno seguito un corretto e completo iter diagnostico e terapeutico sia per la malattia primitiva sia per le importanti ed invalidanti sequele e complicanze già in atti al momento del ricovero del 15.6.2020”

Le spese dell’ATP vanno quindi poste a carico di *Controparte\_1* che ha promosso la consulenza tecnico preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

Le spese del presente giudizio vengono compensate considerato che la decisione è stata assunta autonomamente dal Giudice, senza che consti che *Controparte\_1* avesse formulato istanza in tal senso, e la stessa non si è costituita, in alcun modo contrastando la riforma del provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

In riforma del decreto di liquidazione n. 401/2024 depositato in data 5.3.2024, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (7994/2023) pone il pagamento del compenso pari a € 5.800,00 oltre oneri ed accessori a carico di *Controparte\_1* in proprio e quale genitore di *Persona\_1*

Spese compensate

Firenze, 15.7.2024

La giudice

Dott.ssa Silvia Governatori